

LA SICUREZZA DI UNA TUTELA GLOBALE.

Con le polizze predisposte da Azemar avrete la certezza di essere sempre tutelati, dalla prenotazione del viaggio al rientro a casa, potrete contare su un piano assicurativo semplice ma innovativo, composto da polizze studiate appositamente per le esigenze specifiche dei nostri clienti.

AMI Assistance
SEMPRE OVUNQUE SUBITO

Una società del Gruppo Filo diretto

Con Ami Assistance, il marchio di Filo Diretto Assicurazioni per il turismo, ASSICURIAMO:

I voli di andata e ritorno.

L'EVENTUALE ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DI ANDATA A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA DEL VOLO

In caso di ritardo del volo aereo di partenza superiore alle 8 ore (purchè ricompreso nel pacchetto di viaggio organizzato da Azemar) **dovuto a qualsiasi motivo imputabile alla Compagnia Aerea o a Cause di Forza Maggiore**, l'Assicurato decida di non partecipare al viaggio e quindi di annullarlo, l'Impresa rimborserà all'Assicurato il 75% dell'importo totale entro il limite di € 8.000,00 per persona. Si considera "ritardo" la variazione di orario (di almeno 8 ore complete) della partenza del volo avvenuta nelle 24 ore che precedono l'orario riportato nell'ultima comunicazione.

UN INDENNIZZO FORFETTARIO A SEGUITO DEL RITARDO DEL VOLO DI PARTENZA E DI RIENTRO

L'Impresa indennizzerà l'Assicurato nel limite del massimale indicato nella scheda di polizza nel caso il volo di partenza di andata o di ritorno del viaggio, ricompreso nel pacchetto organizzato da Azemar, dovesse subire un ritardo superiore alle 8 ore. Sono compresi in copertura i ritardi in partenza superiori alle 8 ore subiti dall'Assicurato nell'eventuale scalo italiano. La garanzia è operante per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti, avvenuti o programmati fino a sei ore precedenti l'ora di prevista partenza.

L'assistenza sanitaria, le spese mediche, il bagaglio e l'annullamento del viaggio con due nuovissime polizze che garantiscono elevate somme assicurate, poche esclusioni e l'annullamento in forma "all risks".

POLIZZA AMITRAVEL TOP. Polizza inclusiva a pagamento che prevede Annullamento del Viaggio in forma tradizionale, Annullamento Viaggio a seguito di ritardata partenza dell'aeromobile fino ad € 8.000,00, l'indennizzo forfettario per ritardo Volo fino ad € 90,00, Assistenza Sanitaria 24 ore su 24, Rimborso spese mediche fino ad € 15.000,00, Bagaglio fino ad € 1.200,00 e tante altre prestazioni.

POLIZZA AMITRAVEL TOP CON ANNULLAMENTO "ALL RISKS".

E' UNA INIZIATIVA AZEMAR DEDICATA AI CLIENTI PIU' ATTENTI ED ESIGENTI.

Una polizza pensata insieme ad Ami Assistance per ridurre al minimo le esclusioni e per ampliare al massimo l'operatività delle garanzie più importanti. Polizza FACOLTATIVA a pagamento alla quale si può aderire al momento della prenotazione in alternativa alla polizza AMITRAVEL TOP.

La Polizza prevede oltre alle garanzie della polizza AMITRAVEL TOP **l'Annullamento Viaggio in forma All Risks**, l'estensione a **due compagni di viaggio e l'introduzione nel nucleo familiare della baby-sitter e delle persone alla pari**, l'indennizzo forfettario per ritardo Volo fino ad € 150,00, il rimborso delle spese mediche fino ad € 60.000,00, il Bagaglio fino ad € 2.000,00 e l'assistenza al proprio veicolo in caso di incidente o guasto occorso mentre vi recate nel luogo di partenza del viaggio. **Sia per l'annullamento che per l'assistenza sanitaria sono comprese le malattie croniche, le patologie preesistenti, le patologie della gravidanza**

L'eliminazione degli scoperti previsti dalla garanzia annullamento viaggio.

POLIZZA AMITRAVELGAP. INNOVATIVA!!! FINALMENTE ADDIO AGLI SCOPERTI SULLA POLIZZA ANNULLAMENTO.

Polizza FACOLTATIVA a pagamento alla quale si può aderire al momento della prenotazione.

Garantisce l'eliminazione degli scoperti contrattuali previsti nella garanzia annullamento dalle polizze Amitravel TOP e Amitravel TOP con Annullamento All Risks. Premio lordo per persona € 10,00

L'aumento delle somme assicurate per spese mediche e bagaglio con Amitour Plus

Polizza FACOLTATIVA a pagamento alla quale si può aderire al momento della prenotazione.

Per aumentare le somme assicurate con le polizze Amitravel Top e Amitravel Top con annullamento All Risks innalzandole a:

Polizza Amitravel Top

Rimborso spese mediche fino ad € 315.000,00
Bagaglio fino ad € 3.200,00

Polizza Amitravel Top Annullamento All Risks

Rimborso spese mediche fino ad € 360.000,00
Bagaglio fino ad € 4.000,00

La polizza ha una durata pari alla durata del viaggio con il massimo di giorni 60. Il Premio lordo per persona ammonta ad € 85,00

Con UNIPOL ASSICURAZIONI Divisione NAVALE

Unipol
ASSICURAZIONI
Divisione Navale

Vi assicuriamo contro gli eventi fortuiti e le cause di forza maggiore che, a viaggio iniziato, impediscono il regolare svolgimento dei servizi turistici. Polizza viaggi rischio zero.

Sempre inclusa nella QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA.

Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali eventi atmosferici catastrofici, eventi sociopolitici, condizioni atmosferiche avverse, si verifica, a viaggio iniziato, la modifica del viaggio rispetto a come era stato programmato **la Compagnia di Assicurazioni rimborsa:**

- il costo della parte di viaggio non usufruita
- il costo ragionevolmente sostenuto per l'organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal contratto e/o di servizi di riprotezione

Garantiamo una maggiore tutela

Azemar a maggior tutela dei propri viaggiatori, andando molto oltre agli obblighi di legge, ha stipulato una polizza di Responsabilità Civile Professionale fino ad un massimale di € 33.500.000,00 per evento.



L'offerta Assicurativa. Come funziona.

Sempre inclusa nella quota individuale di gestione pratica la Polizza VIAGGI RISCHIO ZERO.

Inclusiva a pagamento per tutti i partecipanti la polizza AMITRAVEL TOP, in alternativa il cliente potrà optare per la NUOVISSIMA polizza AMITRAVEL TOP CON ANNULLAMENTO IN FORMA ALL RISKS.

POLIZZA AMITRAVEL TOP a pagamento per tutti i partecipanti

- Annullamento del Viaggio per decesso, malattia o infortunio del viaggiatore, del Compagno di viaggio dei loro familiari viaggiatori o non viaggiatori, del socio contitolare della Ditta dell'Assicurato.
- Annullamento anche a seguito di :
 - danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato;
 - impossibilità a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali;
 - guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall'assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
 - furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio;
 - impossibilità di usufruire da parte dell'Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento;
- Annullamento Viaggio a seguito di ritardata partenza dell'aeromobile fino ad € 8.000,00
- Indennizzo forfettario per ritardo Volo fino ad € 90,00
- Rimborso quota viaggio a seguito di rientro anticipato
- Assistenza Sanitaria 24 ore su 24
- Rimborso spese mediche fino ad € 15.000,00
- Bagaglio fino ad € 1.200,00. Acquisto di generi di prima necessità per ritardata consegna del bagaglio fino ad € 300,00
- Tutela legale € 2.500,00.
- Anticipo cauzione penale all'estero € 15.000,00
- Responsabilità Civile del passeggero € 50.000,00
- Assistenza domiciliare per i familiari a casa e per l'assicurato 365 giorni 24 ore su 24

POLIZZA AMITRAVEL TOP CON ANNULLAMENTO ALL RISKS a pagamento per tutti i partecipanti in alternativa alla polizza AMITRAVEL TOP

- Oltre alle garanzie prestate dalla polizza AMITRAVEL TOP, prevede:
- Annullamento Viaggio in forma All Risk. Viene garantito l'annullamento determinato da qualsiasi evento impreveduto, non conosciuto, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell'Assicurato e tale da comportare all'Assicurato la rinuncia ad intraprendere il viaggio.
I compagni di viaggio previsti sono due e del nucleo familiare fanno parte anche le baby sitter e le persone alla pari.
 - Sia per l'annullamento che per l'assistenza sanitaria sono comprese le malattie croniche, le patologie preesistenti, le patologie della gravidanza.
 - Scioperi Improvvisi. Vengono garantiti i maggiori costi sostenuti per raggiungere il luogo di partenza fino ad un massimo di € 80,00
 - Indennizzo forfettario per ritardo Volo aumentato ad € 150,00
 - Rimborso spese mediche fino ad € 60.000,00
 - Bagaglio fino ad € 2.000,00. E acquisto di generi di prima necessità per ritardata consegna del bagaglio fino ad € 400,00
 - Assistenza al veicolo in caso di incidente o guasto occorso alla propria auto mentre ci si reca nel luogo di partenza. La centrale operativa provvederà inoltre ad inviare un taxi sostenendone i costi fino ad € 250,00 per accompagnare i clienti al luogo di partenza
 - Tutela legale € 5.000,00
 - Anticipo cauzione penale all'estero € 25.000,00.

| POLIZZA AMITRAVEL TOP Premio lordo per persona | Fascia costo viaggio per persona | POLIZZA AMITRAVEL TOP ALL RISKS Premio lordo per persona |
|--|---|---|
| € 30 | Fino a € 1.300 | € 50 |
| € 48 | Fino a € 2.000 | € 76 |
| € 64 | Fino a € 2.500 | € 97 |
| € 72 | Fino a € 3.300 | € 125 |
| € 90 | Fino a € 4.000 | € 160 |
| € 105 | Fino a € 5.000 | € 200 |
| € 120 | Fino a € 6.000 | € 240 |
| € 140 | Fino a € 8.000 | € 320 |
| € 180 | Fino a € 10.000 | € 370 |
| € 210 | Fino a € 12.000 | € 450 |
| € 250 | Fino a € 14.000 | € 530 |
| € 280 | Fino a € 16.000 | € 620 |
| € 320 | Fino a € 18.000 | € 680 |
| € 350 | Fino a € 20.000 | € 750 |
| POLIZZA AMITRAVELGAP Premio lordo per persona € 10 | | POLIZZA AMITOUR PLUS Premio lordo per persona € 85 DURATA MASSIMA DELLA COPERTURA 60 GG. |

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s'intende per:

- a)** organizzatore di viaggio, il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
- b)** intermediario, il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
- c)** turista, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur.).

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 35 e 36 Cod. Tur.)

5. INFORMAZIONI - TURISTA - SCHEDA TECNICA

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

L'organizzatore potrà altresì inserire nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari

L'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i al momento della conclusione del contratto, fermo quanto previsto dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6. PRENOTAZIONI

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.

L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi intermediaria.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur. prima dell'inizio del viaggio.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l'organizzatore potrà comunicare per iscritto al turista l'esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall'opuscolo o da quanto altro.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente

interventuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
 - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
 - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
- Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituito ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 - la quota individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- a)** l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni

della sostituzione e le generalità del cessionario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;

d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiareassicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.

I consumatori dovranno informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.

I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surrogazione di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

Il turista è sempre tenuto ad informare l'intermediario e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali

che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve - a pena di decadenza - essere contestata dal turista mediante tempestiva presentazione di reclamo, anche ai fini di cui all'art. 1227 c.c., affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale.

Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o dell'intermediario speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. I diritti nascenti da tali contratti possono essere esercitati dal turista esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti e alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Si segnala al Turista che sul catalogo, sulla documentazione o sul sito internet dell'Organizzatore potranno essere previste specifiche clausole di mediazione o conciliazione delle controversie ai sensi dell'art. 67 del Cod. Tur.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.) Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore:

- a) rimborso del prezzo versato;
- b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349. L'organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 100 Cod. Cons. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99.

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.

L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, Viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

ESCURSIONI IN LOCO

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da Azemar S.p.A. nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Azemar S.p.A. né a titolo di organizzatore né di

intermediatore di servizi anche nell'eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997

I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:

Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.

Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.

In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro).

In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro).

È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell'accettazione.

I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato.

Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con Azemar S.p.A è comunque disponibile a richiesta presso i nostri uffici.

La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005

Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005.

SCHEDA TECNICA

ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.

Termini di pagamento

Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.

Sostituzione

Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore successivamente alla conferma da parte di Azemar S.p.A di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta l'addebito al consumatore di una quota aggiuntiva denominata "Spese variazioni pratica" corrispondente a Euro 80, 00 totali per variazione. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all'art. 12, paragrafo a) delle condizioni generali di contratto.

L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

Penalità di annullamento:

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell'articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto dall'articolo 7, 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale:

- Quota individuale di gestione pratica;
- Il premio della copertura assicurativa.
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:

- FINO A 45 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 15% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
- DA 44 A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
- DA 29 A 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 60% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
- DA 14 A 6 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA: 75% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
- OLTRE TALE TERMINE: 100% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea).

Si precisa che:

- Il riferimento è sempre ai giorni "di calendario";
- Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti;
- Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del tour operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo o nelle offerte pubblicate sul sito internet
- In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.

• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.

• La validità del presente catalogo si intende per le partenze dal 18/12/2011 sino a quelle del 10/12/2012

• I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse aeroportuali e tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in vigore dalla data di validità del catalogo e/o al momento della preparazione del preventivo.

• Organizzazione tecnica: AZEMAR S.p.A. - Milano
• Autorizzazione Regione Lombardia n°9219 del 05/05/1988

• Azemar S.p.A ha stipulato ai sensi dell'art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011), una polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A per un massimale di € 2.065.000, 00. A maggior tutela del consumatore Azemar S.p.A ha inoltre stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni una polizza, con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000, 00.

Variazione di prezzo

Il prezzo pubblicato a catalogo o il prezzo comunicato nella "conferma/estratto conto" della Vostra prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la data della partenza esclusivamente nei casi indicati all'art. 8 delle condizioni generali, ai sensi dello stesso articolo si precisa che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello vigente alla data della conferma / estratto conto incideranno nella misura del:

- 65% sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli di linea;
- 75% sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli charter;
- 100% su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di viaggio,
- 100% nel caso di quote riferite unicamente a "servizi a terra".

Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituiti o viaggi ad "hoc" a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura diversa nel contratto. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine predetto presso la Vostra Agenzia di Viaggi o presso il vostro domicilio

Privacy

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web- l'Agenzia venditrice e l'Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell'organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Organizzazione tecnica: **Azemar S.p.A.**

Progetto grafico: **PWB Grafica e Creatività**

Le foto riportate nel presente catalogo sono da ritenersi indicative e pertanto nessuna responsabilità potrà essere addebitata ad Azemar S.p.A. in caso di difformità.

Foto: Archivio Azemar, archivio Shutterstock, Arabian Adventures, Sri Lanka Travel Centre, Meridiana Fly, Srilankan Airlines, Emirates.



"TOP"

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da noi sottoscritta con Filo diretto Assicurazioni Spa Compagnia specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour Operators. La polizza è depositata presso AZEMAR SPA e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai nostri viaggi unitamente agli altri documenti di viaggio.

Avvertenza: prima dell'adesione, consultare le Condizioni di Assicurazione disponibili in forma integrale sul sito web di Azemar www.azemar.com

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AMITRAVEL TOP

SEZIONE 1 - INFORTUNI

PRIMA DELLA PARTENZA

ART. 1 - INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO

Qualora, in seguito ad infortunio avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio, l'Assicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale da impedirne la partecipazione al viaggio, l'Impresa gli rimborserà le spese mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dell'infortunio, fino ad un massimale di € 600,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfetario pari ad € 200,00.

DURANTE IL VIAGGIO

ART. 2 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Nel limite del massimale per Assicurato pari ad € 15.000,00 verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall'Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio, occorsi durante il periodo di validità della garanzia.

La garanzia comprende:

- le spese di ricovero in istituto di cura;
- le spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di infortunio;
- le spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti all'infortunio denunciato);
- le spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti all' infortunio denunciato);
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato.

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l'Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

DOPO IL VIAGGIO

ART. 3 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO

Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 1.000,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.

SEZIONE 2 - MALATTIA PRIMA DELLA PARTENZA

ART. 1 - RIMBORSO SPESE MEDICHE

Qualora, in seguito a malattia non prevedibile manifestatasi successivamente alla prenotazione del viaggio, l'Assicurato sia in condizioni tali da non poter partecipare al viaggio, l'Impresa gli rimborserà le spese mediche sostenute, per la diagnosi e la cura della malattia, fino ad un massimale di € 500,00. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfetario pari ad € 200,00.

DURANTE IL VIAGGIO

ART. 2 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA

Nel limite del massimale per Assicurato pari ad € 15.000,00 verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall'Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a malattia, verificatisi durante il periodo di validità della garanzia.

La garanzia comprende:

- le spese di ricovero in istituto di cura;
- le spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia;
- le spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia denunciata);
- le spese per i medicinali in loco (purché pertinenti alla malattia denunciata);
- le spese per cure dentarie urgenti, fino a € 200,00 per Assicurato.

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche. Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l'Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

SEZIONE 3 - ASSISTENZA ALLA PERSONA CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

- INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
- SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
- MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
- TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
- RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
- TRASPORTO DELLA SALMA
- VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
- ASSISTENZA AI MINORI
- RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
- PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
- INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
- INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

- ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
- RIENTRO ANTICIPATO
- SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
- TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
- SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
- SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO "TRAVEL CARE"
- ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI CHE RIMANGONO A CASA
- ASSISTENZA DOMICILIARE PER L'ASSICURATO

SEZIONE 4 - BAGAGLIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa garantisce entro il massimale pari ad € 1.200,00 il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. Per ritardata consegna oltre le 12 ore € 300,00 per spese di prima necessità.

SEZIONE 5 - ANNULLAMENTO VIAGGIO ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l'Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall'annullamento del viaggio o dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da:

- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate;
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall'assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell'Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
- impossibilità di usufruire da parte dell'Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell'Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall'animale.

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, la Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.

ART. 2 - MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 20.000,00 per Assicurato e con uno scoperto pari al 15% applicato sul corrispettivo di recesso tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero. La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione pratica e i premi assicurativi. La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione pratica e i premi assicurativi.

In caso di annullamento da infortunio o malattia dell'Assicurato oltre allo scoperto di cui sopra verrà applicata una franchigia come da tabella seguente:

| GIORNI TRA EVENTO E DATA PARTENZA | FRANCHIGIA IN EURO |
|-----------------------------------|--------------------|
| da 0 a 10 | 200,00 |
| da 10 a 30 | 180,00 |
| oltre 30 | 150,00 |

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell'evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l'annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800335747 oppure al numero 039/6899965 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito www.filodiretto.it sezione "Denuncia On-Line" seguendo le relative istruzioni. L'Assicurato è altresì obbligato a comunicare l'annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato sono tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l'apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell'apposito certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando la franchigia e lo scoperto indicati nell'articolo 2. L'Impresa, a fronte della sopraccitata richiesta da parte dell'Assicurato, si riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario, in questo caso l'apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato con l'applicazione dello scoperto e della franchigia indicata nell'articolo 2. Qualora l'Assicurato non consenta all'Impresa di inviare gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24,00 del secondo giorno successivo al giorno dell'evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 25% tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero. In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia come da tabella indicata nell'articolo 2. L'Assicurato deve consentire all' Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso. L'inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario dell'Impresa verifichi che le condizioni dell'Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell'assicurato dei documenti necessari all'Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

IMPORTANTE: L'indennizzo spettante all'Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l'evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l'impossibilità ad

intraprendere il viaggio. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell'Assicurato.

ART. 4 - IMPEGNO DELL'IMPRESA

L'Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del secondo giorno successivo al giorno dell'evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.

ART. 5 - DIRITTO DI SUBENTRO

Per ogni annullamento viaggio di cui all'articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono trasferiti all'Impresa che ne potrà disporre liberamente sul mercato acquisizione in via definitiva e senza richiesta alcuna di risarcimento da parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare.

ART. 6 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI

Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducano il passeggero a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.

SEZIONE 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di ritardo del volo aereo di partenza superiore alle 8 ore (purché ricompreso nel pacchetto di viaggio organizzato dal Contraente) dovuto a qualsiasi motivo imputabile alla Compagnia Aerea o a cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo scioperi, intasamenti aeroportuali e tempo inclemente, l'Assicurato decida di non partecipare al viaggio e quindi di annullarlo, l'Impresa rimborserà all'Assicurato il 75% dell'importo totale (al netto dei costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi) entro il limite di € 8.000,00 per persona. Si considerano "ritardi" anche le variazioni di orario (di almeno 8 ore complete) di partenza del volo comunicate entro le 24 ore che precedono l'orario ufficiale riportato nell'ultima comunicazione/convocazione. Tutte le variazioni comunicate dal Contraente o dal vettore all'Assicurato o all'agenzia di viaggi presso la quale è stata fatta la prenotazione con più di 24 ore rispetto all'ultimo orario ufficiale saranno considerate quali "cambi di operativo voli" e, pertanto, non saranno considerati "ritardi".

ART. 2 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI

La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprodotto nelle 48 ore successive. La prestazione non viene erogata in caso intervenga la garanzia "Ritardo Volo".

SEZIONE 7 - RIPETIZIONE VIAGGIO ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui, purché assicurati, un importo pari al valore in pro - rata del viaggio non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi:

- Utilizzo delle prestazioni "Trasporto Sanitario Organizzato", "Trasporto della salma" e "Rientro Anticipato" che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato;
- Decesso o ricovero ospedaliero dell'Assicurato o di un familiare.

SEZIONE 8 - RITARDO VOLO ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizzerà l'Assicurato nel limite del massimale pari ad € 90,00 nel caso il volo di partenza di andata o di ritorno del viaggio, purché ricompreso nel pacchetto organizzato dal Contraente, dovesse subire un ritardo superiore alle 8 ore, calcolato sulla base dell'orario definitivo, indicato nei documenti di viaggio o con eventuali comunicazioni scritte successive inviate all'Assicurato dal Contraente, presso l'agenzia di viaggi o tramite il corrispondente locale, fino a 6 ore precedenti l'ora di prevista partenza del volo.

ART. 2 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI

La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprodotto nelle 48 ore successive e quando il volo di rientro viene posticipato. La prestazione non viene erogata in caso intervenga la garanzia "Annullamento del viaggio a seguito di ritardata partenza".

SEZIONE 9 - TUTELA LEGALE ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale per Assicurato pari ad € 2.500,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali.

SEZIONE 10 - RESPONSABILITÀ CIVILE ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Entro il limite di € 50.000,00 per evento e per Assicurato l'Impresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Assistenza

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde:

800 279745

dall'Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero **0039/039/6899965**

Altre garanzie

Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:

- via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione "Denuncia On-Line") seguendo le relative istruzioni.
- via telefono al numero **039/6899941** e per la garanzia Annullamento Viaggio al numero verde **800335747**.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 - Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)